



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Bari

AI CONSULENTI DEL LAVORO
DI BARI E PROVINCIA

LORO SEDI

Bari 02/05.2018

Prot. 353/2018

Oggetto: Comunicazione inerente la Formazione Continua Obbligatoria.

Come ormai noto, ogni Consulente del Lavoro deve conseguire per ciascun biennio interessato, almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

Per ciascun anno devono essere conseguiti almeno 16 crediti formativi, con la possibilità di maturare un debito formativo di massimo 9 crediti, da recuperare nei primi sei mesi dell'anno successivo.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, i crediti si conseguono:

- con la partecipazione agli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- con la partecipazione agli eventi formativi organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale;
- con l'utilizzo della tecnologia e-learning, sebbene nel limite del 40% dei crediti stessi.

Per ogni ora intera di partecipazione ad un evento formativo è attribuito 1 credito, ferma restando l'infrazionabilità dell'evento. E' data facoltà al CPO di prevedere la frazionabilità per argomenti trattati.

Nei casi di impedimento, puntualmente catalogati all'art. 10 del Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, quali: malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, maternità, adozione, affidamento, assistenza alle persone di cui alla legge 104/92, altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore, gli interessati devono inoltrare domanda di riproporzionamento/rideterminazione dei crediti formativi, entro 30 gg dall'evento e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento (entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio).

Non è pertanto previsto alcun esonero formativo per i Colleghi che abbiano compiuto i 70 anni, né per gli iscritti che non svolgono l'attività professionale.

Non è possibile richiedere l'accredito successivamente all'evento presentando al Consiglio Provinciale la richiesta di riconoscimento dei crediti in modo autonomo.

Tutti coloro che risultano iscritti all'Ordine dovranno quindi rispettare l'obbligo formativo.

La violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.

Si coglie l'occasione per ricordare che entro il prossimo 28 febbraio 2019 dovrà essere presentata l'autocertificazione relativa ai crediti formativi conseguiti per il biennio 2017-2018.

Cordiali Saluti.

Il Presidente